

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA e
..... PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E DI DISTRIBUZIONE
ALIMENTARE PER PERSONE SENZA DIMORA, PRESSO I
LOCALI DI CIVICA PROPRIETÀ SITI IN VICO MONACHETTE
4, PER IL PERIODO 1 maggio – 31 maggio 2014

****§*****§*****§*****

L’anno il giorno del mese di in Genova, con la presente
scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso

TRA

IL COMUNE DI GENOVA - Direzione Politiche Sociali - con sede in
Genova, Via di Francia, 3 - Codice Fiscale 00856930102, rappresentato
dalla dott.ssa nata a il domiciliata presso
la sede Comunale, nella qualità di Dirigente

E

....., (di seguito “Ente Gestore”) con sede legale in
....., Via, CAP, Codice FiscalePartita
IVA, rappresentata da nato a il
..... e domiciliato presso la sede dell’Ente Gestore, nella qualità di
rappresentante legale munito di idonei poteri

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale esecutiva ai sensi di legge, è
stata indetta una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del
servizio di accoglienza residenziale e di distribuzione alimentare per
persone senza dimora, presso i locali di civica proprietà siti in vico

Monachette 4, per il periodo 1 maggio – 31 maggio 2014, per un importo pari a euro 8.767,00 IVA esclusa, da eseguirsi secondo le modalità stabilite nel Capitolato allegato quale parte integrale e sostanziale all'anzidetta determinazione dirigenziale, che qui si intende integralmente riportato anche se materialmente non allegato;

- in base alle risultanze della predetta procedura, il servizio in oggetto è stato affidato in via definitiva, con determinazione dirigenziale n, esecutiva ai sensi di legge, a Codice Fiscale Partita IVA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto. Il Comune di Genova come sopra rappresentato affida a che, come sopra costituita, accetta di svolgere il Servizio di accoglienza residenziale e di distribuzione di giornate alimentari nei locali siti in Vico Monachette n. 4, di civica proprietà, ad uso presidio di ospitalità collettiva protetta per persone senza dimora, per un numero di 9, elevabili a 11, meglio individuato all'art. 1 del Capitolato. Tale servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata dall'Ente Gestore in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 3 - Durata del contratto. Il servizio avrà decorrenza dal 1 maggio al 31 maggio 2014.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Il Comune, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del contratto. Le Parti, come sopra costituite, dichiarano che l'importo del presente servizio ammonta ad Euro oltre IVA, se dovuta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Ente Gestore aggiudicatario.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per i mesi successivi ad maggio 2014 fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo di aggiudicazione) di Euro 39.000,00.

Articolo 5 - Articolazione dell'appalto Il predetto servizio viene conferito dal Comune di Genova ed accettato dall'Ente Gestore senza riserve, secondo tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nel capitolato approvato con determinazione dirigenziale n. del, nel Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del

Comune di Genova e nel vigente “Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale del Comune di Genova”, nonché nelle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica e sulla base del progetto presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 - Referente della Società. L’Ente Gestore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig.ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

L’Aggiudicatario dichiara che il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il/la sig./sig.ra e che il proprio Rappresentante in loco è il/la sig./sig.ra

Articolo 7 – Obblighi a carico dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario si impegna a quanto stabilito nell’art. 9 del Capitolato.

Articolo 8 - Obblighi dell’aggiudicatario in ordine ai locali sede del Servizio. L’Aggiudicatario si impegna a quanto stabilito nell’art. 10 del Capitolato.

Articolo 9 – Penali. Il Comune, in caso di inadempienze, applicherà le penali secondo quanto previsto all’art. 15 del capitolato.

Articolo 10 – Personale. Per l’esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l’Ente gestore impiegherà personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. L’elenco del

personale riportante dati anagrafici, inquadramento contrattuale e ruolo ricoperto nell'esecuzione del servizio è allegato al presente contratto

Articolo 11 - Modalità di pagamento. Il Comune provvederà al pagamento del servizio secondo quanto disposto all'art. 13 del capitolato. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i al lotto oggetto del presente contratto è attribuito il CIG

Le fatture, comprensive degli allegati, dovranno pervenire entro i primi 15 giorni del mese successivo.

Tali fatture dovranno contenere:

- numerazione progressiva,
- data di emissione,
- numero dell'ordine,
- CIG
- intestazione del Soggetto competente,
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo.

Devono essere rendicontati, quale parte integrante della fattura, i dati indicati nel capitolato di gara che si intende integralmente richiamato.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

....., nat.. a il
....., codice fiscale

....., nat.. a il
....., codice fiscale

L'Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modi-fiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previ-sto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 12 – Controlli. Il Comune di Genova si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto. Tali verifiche saranno svolte secondo le modalità indicate dall'art. 14 del Capitolato, che qui si intende integralmente richiamato

Articolo 13 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A

garanzia della regolare esecuzione del servizio in oggetto e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, presentato polizza fidejussoria n. stipulata con per l'importo di Euro avente validità fino al Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Genova può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 14 - Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Ente Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte l'Ente gestore ha presentato polizza n..... stipulata con per l'importo di Euro con validità fino al

Articolo 15 - Risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;

e) nei casi e secondo le modalità previsti all'art 16 del Capitolato.

Infine, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Ente Gestore rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

L'affidamento sarà risolto di diritto, altresì, in conseguenza di procedure concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico dell'Ente Gestore.

Articolo 16 – Antimafia. L'Ente Gestore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nel corso dell'espletamento della procedura negoziata o dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale e consente ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

L'aggiudicataria accetta di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia

Articolo 17 - Privacy e Trattamento Dati. (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D. Lgs. n. 196/2003). Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D.Lgs 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V, capo II D.Lgs 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;

- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- Adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./ra

Articolo 18 - Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del Capitolato.

Articolo 19 – Subappalto. È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 20 - Rinvio ad altre norme. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alle leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli appalti e delle forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'attività contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Articolo 21 - Controversie e Foro Competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 22 - Spese e Tasse. Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Ente Gestore, che vi si obbliga.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Dirigente

IL CONTRAENTE

Il Legale Rappresentante